



LICEO-CLASSICO STATALE "GIUSEPPE CEVOLANI"
 Indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane
 e-mail: info@liceocevolani.it - fepc01000e@pec.istruzione.it - www.liceocevolani.edu.it
 44042 CENTO (FE) – Via Matteotti, 17 – Tel. 051/902083- fax 0516831969 - C.F. 81001310382



DELIBERA N. 116 del 21 Novembre 2024

**AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO:
 TITOLO III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. D.L.vo 16/4/94, n. 297, attribuzioni del Consiglio di Istituto;

VISTO il Regolamento di Istituto vigente, con particolare riguardo al seguente titolo:

- **TITOLO III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

TENUTO CONTO della necessità di modificare alcuni articoli del suddetto titolo al fine di regolamentare meglio la vita scolastica alla luce dei cambiamenti socio-culturali intercorsi negli ultimi anni;

VISTA la delibera di aggiornamento del regolamento di disciplina proposta dal Collegio dei Docenti riunitosi in data 21 Novembre 2024;

DELIBERA

ALL'UNANIMITA'		X	A MAGGIORANZA	
Risultato della votazione				
presenti	favorevoli	contrari	astenuti	
16	16	0	0	

di aggiornare il titolo III del Regolamento di Istituto sostituendolo con quello allegato alla presente delibera (modifiche evidenziate in giallo).

La presente delibera viene affissa all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola.

E' ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO
 Prof. Gianluca Maragno

IL PRESIDENTE
 Sig. Davide Messina

Copia conforme all'originale conservato agli atti
 LA DIRIGENTE
 Dott.ssa Stefania Borgatti

Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI

TITOLO III - Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme di:

- 'Statuto degli Studenti e delle Studentesse' -D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
- 'Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche' - D.P.R. n. 275 del 08/03/1999.

Art. 1. Principi generali

1. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione repubblicana.
2. La scuola, al cui interno interagiscono varie componenti, è luogo di formazione e di educazione che promuove alla conoscenza di sé, degli altri, al rispetto dell'interculturalità e dei saperi. In questo sistema di globalizzazione socio-culturale e comportamentale il rapporto insegnante-studente è alla base di ogni progetto e deve tendere al raggiungimento degli obiettivi culturali e professionali sia nel campo scolastico sia nella vita attiva.
3. La regolamentazione dei rapporti tra istituzione scolastica e componente studentesca, fissata nei successivi articoli statutari, si uniforma al principio etico-giuridico della formazione/prevenzione più che della punizione/sanzione nel pieno rispetto della crescita integrale della persona e del senso di responsabilità del singolo in relazione alla comunità.
4. Lo studente ha **diritto**:
 - ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
 - ad essere informato della programmazione didattica e dei criteri di valutazione;
 - ad esprimere le proprie opinioni, avanzando anche proposte in particolare su tutto ciò che può aiutare a raggiungere il successo formativo;
5. Lo studente ha il **dovere** di:
 - frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio; mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto, responsabile e collaborativo;
 - rispettare tutti i soggetti della comunità scolastica e riconoscere i diritti di ciascuno;
 - conoscere e rispettare le norme sul corretto utilizzo degli arredi, delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici, comportandosi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola.

Art.2. Finalità delle sanzioni e comportamenti sanzionabili

1. **La responsabilità disciplinare è personale.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza, se minorenni, dei genitori. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinione purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Le sanzioni disciplinari sono applicate per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti e devono ispirarsi, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato. In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni, o chi per loro, sono tenuti al risarcimento economico.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito e delle conseguenze derivanti. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
6. Allo studente destinatario della sanzione è sempre offerta la possibilità di convertire la stessa in attività in favore della comunità attraverso lavori socialmente utili da svolgere presso strutture convenzionate presenti nel territorio centese.

7. Nel caso in cui la gravità dell'infrazione disciplinare comporti una sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, essa deve essere sempre adottata da un organo collegiale. L'allontanamento dalle lezioni, comminato dal consiglio di classe, comunque non può superare un periodo di quindici giorni.
8. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche in presenza di un reato o quando vi sia pericolo per l'incolumità del personale scolastico e degli altri studenti.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione della famiglia o dello stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, l'alunno può iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
10. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art.3. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. La classificazione dei comportamenti sanzionabili e delle relative sanzioni risponde ai principi di gravità e di gradualità, in stretta correlazione fra loro.
2. I comportamenti individuati come sanzionabili sono:
 - a) violazione e/o inosservanza delle disposizioni organizzative, delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni;
 - b) violazione del divieto di fumo negli spazi chiusi e nelle pertinenze dell'istituto (cortili, androne, parcheggi, impianti sportivi.) È altresì vietato utilizzare sigarette elettroniche.
 - c) atteggiamenti di intolleranza, di offesa, di violenza verbale e/o fisica, che offendano la dignità della persona, le convinzioni religiose e culturali del personale della scuola o degli altri studenti;
 - d) mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
 - e) comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui, durante lo svolgimento dell'attività didattica sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico;
 - f) comportamenti che possano recare danno all'integrità delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici e più in generale del patrimonio della scuola;
 - g) violazione grave di norme di legge amministrative, civili o penali;
 - h) ogni reato penale perseguibile da parte dell'autorità giudiziaria, commesso all'interno della scuola.
 - i) violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico, che devono essere tenuti spenti e non in modalità silenziosa, anche durante il cambio d'ora. Viene tollerato l'uso strettamente personale durante l'intervallo e consentito solo per comunicazioni urgenti alla famiglia, previa esplicita autorizzazione del docente;
 - j) utilizzo del computer di classe da parte degli studenti se non sotto il controllo dei docenti e per motivi strettamente didattici.
 - k) Integrazione all'art.3 - **Regolamento sull'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola**
Visto il D.Lgs 196/03, in linea con la direttiva del Ministero dell'istruzione del 15 marzo 2007 ("Linee di indirizzo e indicazioni sull'uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici"):
 - o E' sanzionato l'uso non autorizzato ed improprio dei devices durante l'orario di lezione.
 - o Viene consentito l'uso di tali dispositivi solo ed esclusivamente in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile, finalizzata all'attività didattica.
 - o L'utilizzo del dispositivo deve essere subordinato all'autorizzazione dell'insegnante. Gli studenti, su richiesta ed informazione al docente, potranno utilizzare i testi in versione digitale tramite tablet o PC; tali testi dovranno essere scaricati ed utilizzati in modalità offline. Il dispositivo non dovrà essere collegato alla rete, salvo diversa indicazione del docente, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per la consultazione di e-book o per prendere appunti.
 - o Lo studente sarà responsabile dello strumento informatico.
 - o Ad esclusione dei casi di studenti con DSA o BES o di test predisposti dal docente su piattaforma informatica, le verifiche dovranno essere svolte in modalità cartacea
 - o E' vietato scattare foto o registrare audio o video con i devices.

- o Viene tollerato l'uso strettamente personale durante l'intervallo.
- o Viene consentito l'uso solo per comunicazioni urgenti alle famiglie, previa esplicita autorizzazione del docente.
- o È vietato scattare foto e girare video in tutti i locali delle sedi e nelle loro pertinenze durante l'intero orario di apertura dell'istituto, mattina e pomeriggio.
- o In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni e di quanto previsto dal Regolamento di istituto, saranno applicate le sanzioni del caso come riportato nell'art.4 del presente regolamento.

l) COMPORTAMENTI SANZIONABILI sull'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola

- Utilizzo non autorizzato e/o improprio del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica.
- Acquisizione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite telefono mobile o altri dispositivi elettronici.
- Diffusione e condivisione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
- Diffusione e condivisione di immagini, audio o video di altri alunni per dileggiarli, deriderli, intimidirli, con insulti, termini volgari o offensivi nei confronti di altri studenti o del personale della scuola (docenti, personale ATA) tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
- Diffusione via web o tramite socialnetwork, messaggistica istantanea ed altre piattaforme Web di aggressioni verbali violente o gravemente offensive e lesive della dignità altrui, affermazioni discriminatorie e di materiale pornografico e/o pedopornografico
- Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra) con ripresa del fatto e diffusione dello stesso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme Web

m) Integrazione all'art.3 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

La scuola, luogo di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e in generale di ogni forma di violenza.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo un aumento di episodi legati al cyberbullismo, cioè quella forma di bullismo esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini o interventi denigratori, con lo scopo di mettere a disagio, imbarazzo o escludere. Inoltre questa forma di violenza si rivela particolarmente insidiosa, perché spesso accompagnata dall'anonimato e la distanza tra il persecutore e la sua vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest'ultima.

La normativa in materia definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (L. 29/5/2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo").

L'obiettivo della legge è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Pertanto il nostro istituto, visto il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare un rapporto di sinergia con le famiglie e le altre istituzioni per accrescere il senso di legalità, il benessere, educare all'uso consapevole di internet e del web e combattere ogni forma di bullismo e cyberbullismo, così come previsto dalla normativa:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 70/2024 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, segnatamente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. IGENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

n) **MANCANZE DISCIPLINARI legate al bullismo e al cyberbullismo**

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

l'intenzione di nuocere;

l'isolamento della vittima, l'esclusione dal gruppo.

Nel cyberbullismo distinguiamo:

- FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima tende a temere per la propria incolumità
- DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali
- OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze, creando un clima di fiducia e poi inserite in un blog
- IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione in un account di un'altra persona con lo scopo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività online
- SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

- **SEXTORTION:** pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto/video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

Art. 4 Classificazione delle sanzioni e organi competenti

1. Agli alunni che violino le disposizioni previste dal precedente articolo vengono comminate, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni:

- **RICHIAMO VERBALE**, annotato sul Registro di classe e circostanziato rispetto ai fatti (irrogato da: singolo docente, coordinatore di classe, DS e suoi collaboratori, anche su segnalazione del personale ATA)
 - a) per mancato rispetto dei doveri scolastici espressi negli articoli del presente Regolamento;
 - b) per violazione dei regolamenti che fanno parte del PTOF e delle disposizioni di sicurezza e organizzative ai quali si rimanda.
- **NOTA DISCIPLINARE SCRITTA**, annotata sul Registro di classe e circostanziata rispetto ai fatti (*irrogata da: singolo docente, coordinatore di classe, DS e suoi collaboratori, anche su segnalazione del personale ATA*)
 - a) per ripetuti richiami verbali (superiori a 3, comminati dallo stesso docente)
 - b) per gravi violazioni dei regolamenti che fanno parte del PTOF e delle disposizioni di sicurezza e organizzative ai quali si rimanda;
- **ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O A QUALUNQUE ATTIVITÀ ESTERNA ALLA SCUOLA, PER L'INTERA CLASSE O PER I SINGOLI STUDENTI** (decisa dal Consiglio di Classe)
 - a) per mancanze reiterate, registrate con note disciplinari, rispetto ai doveri scolastici espressi negli articoli del presente Regolamento;
 - b) per fatti che hanno turbato lo svolgimento di una precedente visita guidata o viaggio di istruzione o qualsivoglia attività esterna alla scuola;
- **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI**, con il conseguente allontanamento dall'Istituto, per fatti che, a causa della loro gravità, turbano il regolare andamento della scuola, quali:
 - a) comportamenti gravi come indicati nell'art.3 del presente regolamento,
 - b) infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno tre note disciplinari;
 - c) comportamenti lesivi della dignità personale e professionale del DS, del personale docente e non docente e degli altri studenti, nonché dell'immagine della scuola;
 - d) offese arrecate alle persone, alle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere;
 - e) comportamenti o atti lesivi della personalità e delle convinzioni degli altri studenti;
 - f) danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature per negligenza, imprudenza o inosservanza di norme regolamentari;
 - g) comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone.
 - h) manifestazioni di violenza fisica o morale nei confronti di altri studenti e del personale dell'Istituto, anche in forma di minaccia e di intimidazione;
 - i) volontario danneggiamento dei beni e delle attrezzature dell'istituto;
 - j) contraffazione della firma dei genitori o di altri nei documenti ufficiali consegnati all'istituto.

In particolare si determina:

ALLONTANAMENT O DA 1 A 3 GIORNI	- mancanza grave occasionale - mancanze reiterate, registrate con note disciplinari
------------------------------------	---

ALLONTANAMENT O DA 4 A 9 GIORNI	- mancanza molto grave occasionale - mancanze reiterate, registrate con note disciplinari, e in presenza di altre sanzioni comminate nel corso dell'anno scolastico
ALLONTANAMENT O DA 10 A 15 GIORNI	- gravissime mancanze

La sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni è decisa dal Consiglio di Classe allargato convocato dal DS.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

La conversione, applicabile esclusivamente per le sanzioni fino alla sospensione di quindici giorni, rispetta criteri di proporzionalità.

Le attività proponibili sono le seguenti:

- pulizia o ripristino di locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
- supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre;
- volontariato, supporto/tutoraggio;
- attività didattica aggiuntiva da svolgere a casa (presentazione di ricerche, elaborati che inducano lo studente a riflettere e a rielaborare criticamente la sua esperienza);
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

- **L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE AI 15 GIORNI** almeno sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, **L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO** sono disposti dal Consiglio d'Istituto, che li commisura alla gravità del comportamento, solo:

1. casi di recidiva con accumulo di provvedimenti di sospensione che, nella loro somma, hanno superato i 10 gg;
2. nelle ipotesi di fatti in cui si configurino gli estremi di un reato;
3. in presenza di comportamenti che violino la dignità della persona umana o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone.
4. atti di violenza grave nei confronti di persone e/o a cose o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

La sospensione dalle lezioni per oltre 15 giorni è definita dal Consiglio di Istituto.

- **RISARCIMENTO DEL DANNO E/O DEL FURTO**

Oltre alla sanzione disciplinare, in caso di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture scolastiche, interne ed esterne, agli strumenti, ai sussidi didattici, all'arredamento, ai laboratori e a qualsivoglia altro bene presente all'interno dell'Istituto saranno addebitati al/ai responsabile/i.

In particolare sarà chiesta la rifusione di tutte le somme sostenute dall'Istituto come da relativi documenti fiscali e di ogni altro costo, compresi quelli per la retribuzione del personale scolastico ausiliario addetto alla riparazione.

Art.6. Procedura

- a) Nei casi di nota disciplinare scritta sul registro di classe, la contestazione, circostanziata rispetto ai fatti, può essere effettuata dal singolo docente, o dal coordinatore di classe o dal DS o dai suoi collaboratori,

anche su segnalazione del personale ATA. Il docente registrerà anche eventuali giustificazioni addotte dall'alunno.

- b) Per tutte le altre tipologie di sanzioni il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, per permettere all'alunno di giustificarsi. La contestazione deve essere comunicata anche ai genitori dell'alunno.
- c) Per l'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, le contestazioni di addebito, con l'invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico nella sua qualità di Presidente del Consiglio di classe.
- d) L'alunno può presentare per iscritto le sue giustificazioni ed eventualmente produrre prove e testimonianze a suo favore. Può scegliere anche di farsi difendere da persona di sua fiducia.
- e) Una volta acquisiti tutti gli elementi utili nella fase istruttoria il Consiglio di classe si riunisce per deliberare sull'irrogazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente al genitore dell'alunno.
- f) Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe quando esercita la competenza in materia disciplinare si richiama quanto previsto dalla Nota Ministeriale 31 luglio 2008 Prot n. 3602/P0 che recita: *"In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare **deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori**, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga"*.
- g) In caso di impugnazione, il verbale del Consiglio di Classe relativo alla decisione sull'allontanamento dalla comunità scolastica è messo a disposizione dell'Organo di garanzia di cui all'articolo successivo

Art. 7. Organo di garanzia e impugnazione delle sanzioni

1. Presso l'Istituzione scolastica viene costituito un Organo di Garanzia, di durata triennale, di cui fanno parte n.4 membri:
 - il Dirigente Scolastico che lo presiede;
 - un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
 - un rappresentante eletto dagli studenti (in sede di elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto) o in sua mancanza designato dai rappresentanti di Istituto;
 - un rappresentante dei genitori eletto in sede di elezione dei rappresentanti di classe o in sua mancanza designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
2. Con la stessa modalità vengono nominati i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l'astensione.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione della sanzione, ricorso scritto all'Organo di Garanzia, che decide nel termine di 10 giorni.
5. L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
6. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale viene costituito un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti. Tale Organo è costituito da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Il termine per il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Art. 8. Informazione alle famiglie

1. Tutti i provvedimenti disciplinari che hanno ad oggetto le sanzioni previste negli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, verranno comunicati alla famiglia.
2. Dei provvedimenti disciplinari, di cui agli articoli precedenti, viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.

Art. 9. Patto educativo di corresponsabilità

1. A norma dell'art. 3 del D.P.R. 235/2007 e delle nuove linee guida per i PCTO l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.
2. Il Patto è uno strumento innovativo attraverso il quale si definiscono i diritti e i doveri reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie in coerenza con il Regolamento di Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa, la Carta dei Servizi.
3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti a svolgere il proprio ruolo nell'ambito dell'alleanza educativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo.
4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola, sentiti il Comitato Studentesco e il Comitato dei genitori.

Art. 10 - Effetto delle sanzioni disciplinari sul voto di comportamento e sul voto di profitto

1. Le sanzioni disciplinari connesse al comportamento avranno effetto sul voto di comportamento, ma non sul voto di profitto
2. Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali assegna un voto di comportamento non superiore a sei allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento da 1 a 15 giorni.
3. Per le infrazioni lievi si farà riferimento alla griglia di valutazione del comportamento.
4. Nei casi più gravi tra quelli previsti, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 11. Impugnazioni e disposizioni finali

1. Ricorso in caso di allontanamento dalla comunità scolastica

Gli studenti e i genitori hanno facoltà di ricorrere avverso le sanzioni disciplinari entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare all'organo di garanzia, che esaminerà il ricorso con la procedura di cui agli art. precedenti.

2. Sospensione della sanzione

Nel caso di allontanamento dalle lezioni la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

3. Organo di garanzia regionale

Ulteriore fase impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'istituto, è specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 gg decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di garanzia regionale opera come da D.P.R. n.235 del 21/11/07 e Nota del 31 luglio 2008.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI

INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI REGOLAMENTI INTERNI

- A. Violazione delle norme di comportamento definite nel Regolamento dell'Istituto;
- B. Violazione dei regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati;
- C. Violazione del divieto di uso del cellulare e dei dispositivi elettronici in classe;
- D. Violazione del divieto di uso di altri strumenti audiovisivi non autorizzati;
- E. Violazione del divieto di fumo nei locali e pertinenze dell'Istituto;
- F. Violazione del divieto di consumare bevande, eccetto l'acqua, in aula e nei laboratori;
- G. Violazione del divieto di consumare cibi in aula e nei laboratori durante le lezioni;
- H. Violazione del divieto di introdurre alcolici e/o sostanze stupefacenti nell'edificio scolastico;
- I. Ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio di ora;
- J. Mancata osservanza dell'orario scolastico;
- K. Uscite dall'aula non autorizzate al cambio d'ora.

MANCATO RISPETTO DEGLI ALTRI

- A. Comportamenti maleducati e irriverenti nei confronti di: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA e compagni;
- B. Atti di 'bullismo' attraverso: violenza fisica e/o verbale, atteggiamenti di prevaricazione e di discriminazione, furto e danneggiamento di beni altrui;
- C. Episodi di cyberbullismo
- D. Uso di linguaggio offensivo e di turpiloquio
- E. Uso del cellulare durante le verifiche.
- F. Copiatura dal web o da materiale cartaceo

MANCATO RISPETTO DELLE STRUTTURE

- A. Danneggiare o imbrattare:
 - a. l'aula, i laboratori, la palestra, i corridoi, i bagni;
 - b. gli spazi esterni dell'edificio scolastico;
 - c. le strutture esterne nelle quali si svolgono le attività didattiche (es.: cinema, spogliatoi della piscina, sale conferenze).

COMPORTAMENTI SANZIONABILI IN OCCASIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- A. Fare uso di sostanze stupefacenti;
- B. Bere alcolici;
- C. Mancato rispetto del divieto di fumo in luoghi dove è espressamente vietato e durante le attività didattiche previste;
- D. Uscire dall'albergo o dalle case private senza l'autorizzazione del docente accompagnatore;
- E. Essere maleducati nei confronti del personale degli alberghi, delle famiglie ospitanti e dei ristoranti;
- F. Danneggiare le suppellettili negli alberghi e nelle case private,
- G. Arrecare disturbo con comportamenti e rumori molesti agli ospiti;
- H. Non rispettare l'orario di silenzio fissato dalla struttura ospitante;
- I. Sottrarsi agli impegni previsti dal programma;
- J. L'assenza di tutti gli alunni della classe nel giorno seguente al rientro dal viaggio di istruzione

USO IMPROPRIO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

- A. Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica.
- B. Acquisizione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite telefono mobile o altri dispositivi elettronici.

- C. Diffusione e condivisione di dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all'interno degli ambienti scolastici o al di fuori di essi, tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
- D. Diffusione e condivisione di immagini, audio o video di altri alunni per dileggiarli, deriderli, intimidirli, con insulti, termini volgari o offensivi nei confronti di altri studenti o del personale della scuola (docenti, personale ATA) tramite smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea ecc.
- E. Diffusione via web o tramite socialnetwork, messaggistica istantanea ed altre piattaforme Web di aggressioni verbali violente o gravemente offensive e lesive della dignità altrui, affermazioni discriminatorie e di materiale pornografico e/o pedopornografico
- F. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra) con ripresa del fatto e diffusione dello stesso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme Web

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- A. Violenza fisica, psicologica;
- B. Intimidazione ed esclusione reiterata dal gruppo;
- C. Isolamento della vittima;
- D. FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- E. HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- F. CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima tende a temere per la propria incolumità
- G. DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali
- H. OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze, creando un clima di fiducia e poi inserite in un blog
- I. IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione in un account di un'altra persona con lo scopo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- J. ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività online
- K. SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- L. SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto/video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

TABELLA RIEPILOGATIVA CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

da applicare in osservanza dei principi di GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ

1. RICHIAMO VERBALE annotato sul Registro di classe e circostanziato rispetto ai fatti (*irrogato da: singolo docente, coordinatore di classe, DS e suoi collaboratori, anche su segnalazione del personale ATA*)

- a) per mancato rispetto dei doveri scolastici espressi negli articoli del presente Regolamento;
- b) per violazione dei regolamenti che fanno parte del PTOF e delle disposizioni di sicurezza e organizzative ai quali si rimanda.

2. NOTA DISCIPLINARE SCRITTA, annotata sul Registro di classe e circostanziata rispetto ai fatti (*irrogata da: singolo docente, coordinatore di classe, DS e suoi collaboratori, anche su segnalazione del personale ATA*)

- a) per ripetuti richiami verbali (superiori a tre, comminati dallo stesso docente)
- b) per utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica.
- c) per gravi violazioni dei regolamenti che fanno parte del PTOF e delle disposizioni di sicurezza e organizzative ai quali si rimanda;

3. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E/O A QUALUNQUE ATTIVITÀ ESTERNA ALLA SCUOLA, PER L'INTERA CLASSE O PER I SINGOLI STUDENTI (*decisa dal Consiglio di Classe*)

- per mancanze reiterate, registrate con note disciplinari, rispetto ai doveri scolastici espressi negli articoli del presente Regolamento, registrate con note disciplinari;
- per fatti che hanno turbato lo svolgimento di una precedente visita guidata o viaggio di istruzione o qualsivoglia attività esterna alla scuola

4. SOSPENSIONE DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI, con il conseguente allontanamento dall'Istituto, per fatti che, a causa della loro gravità, turbano il regolare andamento della scuola, quali:

- comportamenti gravi come indicati nell'art.3 del presente regolamento,
- infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno tre note disciplinari;
- comportamenti lesivi della dignità personale e professionale del DS, del personale docente e non docente e degli altri studenti, nonché dell'immagine della scuola;
- offese arrecate alle persone, alle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere;
- comportamenti o atti lesivi della personalità e delle convinzioni degli altri studenti;
- danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature per negligenza, imprudenza o inosservanza di norme regolamentari;
 - a) comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone.
 - b) manifestazioni di violenza fisica o morale nei confronti di altri studenti e del personale dell'Istituto, anche in forma di minaccia e di intimidazione;
 - c) volontario danneggiamento dei beni e delle attrezzature dell'istituto;
- contraffazione della firma dei genitori o di altri nei documenti ufficiali consegnati all'istituto.

In particolare si determina:

ALLONTANAMENTO DA 1 A 3 GIORNI	- mancanza grave occasionale - mancanze reiterate, registrate con note disciplinari
ALLONTANAMENTO DA 4 A 9 GIORNI	- mancanza molto grave occasionale - mancanze reiterate, registrate con note disciplinari, e in presenza di

	altre sanzioni comminate nel corso dell'anno scolastico
ALLONTANAMENTO DA 10 A 15 GIORNI	- gravissime mancanze

La sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni è decisa dal Consiglio di Classe allargato convocato dal DS.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

La conversione, applicabile esclusivamente per le sanzioni fino alla sospensione di quindici giorni, rispetta criteri di proporzionalità.

Le attività proponibili sono le seguenti:

- pulizia o ripristino di locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
- supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre;
- volontariato, supporto/tutoraggio;
- attività didattica aggiuntiva da svolgere a casa (presentazione di ricerche, elaborati che inducano lo studente a riflettere e a rielaborare criticamente la sua esperienza);
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

5. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE AI 15 GIORNI
almeno sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale

- ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

sono disposti dal Consiglio d'Istituto, che li commisura alla gravità del comportamento, solo:

- casi di recidiva con accumulo di provvedimenti di sospensione che, nella loro somma, hanno superato i 10 gg;
- nelle ipotesi di fatti in cui si configurino gli estremi di un reato;
- in presenza di comportamenti che violino la dignità della persona umana o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone.
- atti di violenza grave nei confronti di persone e/o a cose o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

La sospensione dalle lezioni per oltre 15 giorni è definita dal Consiglio di Istituto

RISARCIMENTO DEL DANNO E/O DEL FURTO

- Oltre alla sanzione disciplinare 3, 4, 5, in caso di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture scolastiche, interne ed esterne, agli strumenti, ai sussidi didattici, all'arredamento, ai laboratori e a qualsivoglia altro bene presente all'interno dell'Istituto saranno addebitati al/ai responsabile/i.
- In particolare sarà chiesta la rifusione di tutte le somme sostenute dall'Istituto come da relativi documenti fiscali e di ogni altro costo, compresi quelli per l'eventuale retribuzione del personale scolastico ausiliario addetto alla riparazione.